

(N. 1071)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**  
(VILLABRUNA)

di concerto col **Ministro delle Finanze**  
(TREMELLONI)

col **Ministro del Tesoro**  
(GAVA)

col **Ministro del Bilancio**  
(VANONI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**  
(MARTINELLI)

NELLA SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1955

---

Modifiche del regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, concernente franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'intento di stimolare e favorire le ricerche degli idrocarburi nazionali, con regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, venne accordata, per la durata di anni 10, la franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici importati per essere impiegati nelle ricerche e coltivazioni petrolifere.

Con lo stesso provvedimento legislativo venne delegata ai due Ministeri dell'economia nazionale (oggi industria) e delle finanze la facoltà

di determinare le modalità e i limiti di applicazione della legge.

In relazione ai metodi ed ai mezzi di ricerca allora in uso, le due Amministrazioni, con decreto interministeriale in data 10 giugno 1925, fissarono i criteri fondamentali cui uniformare la concessione del beneficio fiscale e che possono così riassumersi:

a) limitazione della franchigia ai soli titolari di permessi di ricerca e concessioni minerarie per idrocarburi;

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) subordinazione della concessione alla dimostrazione della convenienza della importazione dall'estero;

c) specificazione dei macchinari e materiali cui attribuire il beneficio, e cioè macchinari e materiali occorrenti alla perforazione ed alla estrazione, nonchè al trasporto e deposito del petrolio grezzo e dei gas prodotti nell'ambito dei cantieri e delle immediate dipendenze, apparecchi e materiali destinati alla depurazione e disidratazione del petrolio grezzo prodotto, ecc.;

d) immobilità dei materiali importati dai luoghi del loro impiego ai fini di un rigoroso controllo della loro destinazione.

L'applicazione del citato regio decreto-legge 7 maggio 1925, la cui validità è stata prorogata con vari provvedimenti fino al 31 dicembre 1953, si è rivelata veramente considerevole, sia per l'entità delle importazioni che hanno usufruito del beneficio fiscale, sia per le vaste e benefiche ripercussioni che essa ha avuto su tutto l'andamento della ricerca e della produzione degli idrocarburi nel nostro Paese.

Limitatamente all'ultimo quinquennio di applicazione, si rileva, sotto il primo aspetto, che sono state importate, con l'esenzione prevista dal citato regio decreto-legge n. 715, tonn.

11.238 di macchinari e materiali, pari ad un valore di 8.174,3 milioni di lire italiane, così classificabili per tipi di materiali:

1) impianti completi di perforazione. (38 % in peso e 33 % in valore);

2) apparecchiature di prospezione geofisica e geologica (21 % in peso e 20 % in valore);

3) scalpelli (19 % in peso e 17 % in valore);

4) valvolame e rubinetteria (13 % in peso e 16 % in valore);

5) apparecchi di misurazione varia e di controllo (9 % in peso e 14 % in valore).

Circa i paesi di provenienza, stanno, come è ovvio, al primo posto gli Stati Uniti d'America col 90 % circa, sia in peso che in valore; seguono nell'ordine la Germania, l'Inghilterra, la Francia e l'Olanda.

Per quanto concerne l'efficacia spiegata dal provvedimento, sembra opportuno dare nel prospetto che segue un quadro dell'andamento delle importazioni di materiali in franchigia, limitatamente all'ultimo quinquennio di applicazione della legge, in corrispondenza col parallelo andamento delle perforazioni e della produzione degli idrocarburi.

ANNO	Materiali importati in franchigia	Perforazioni eseguite	Produzione di gas	Produzione di petrolio greggio e gasolina
	tonn.	ml.	mc.	tonn.
1949 . . . . .	1.380	145.048	249.416.000	9.218
1950 . . . . .	1.475	165.039	509.629.000	10.384
1951 . . . . .	3.192	183.548	966.272.000	21.325
1952 . . . . .	1.500	191.092	1.442.918.000	90.059
1953 . . . . .	3.691	220.000 (dato presunto)	2.200.000.000 (dato presunto)	140.000 (dato presunto)

Dal precedente prospetto è facile rilevare come ad un moderato e discontinuo incremento delle importazioni di macchinari fa riscontro una progressione, proporzionalmente di gran lunga maggiore, nelle perforazioni e nella produzione degli idrocarburi liquidi e gassosi; ed è superfluo sottolineare quanto peso e quale influenza abbia questo aumento di produzione

per lo sviluppo della intera economia del nostro Paese.

A prescindere dal carattere di pubblico interesse della industria estrattiva degli idrocarburi, l'intervento dello Stato nella forma del beneficio fiscale, prevista dal regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, e successive proroghe, si basa su due presupposti fonda-

mentali: il rischio inerente alla natura stessa dell'attività mineraria rivolta alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi; e la necessità imprescindibile di servirsi di materiali di fabbricazione straniera.

Ciò posto, l'opportunità di ripristinare la validità del regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, che è cessata, come si è detto, il 31 dicembre 1953, dipende dalla persistenza o meno delle condizioni dianzi accennate.

Nessun dubbio per quanto concerne il rischio. Il panorama delle ricerche petrolifere in Italia ha certamente mutato fisionomia dal tempo in cui fu emanata la legge di cui si parla.

Da una fase di ricerca sporadica e circoscritta a limitati campi di investigazione si è passati ad una fase di ricerca sistematica su vaste aree e per grandi profondità.

Caratteristica della nuova fase è altresì la preliminare esecuzione di rigorose indagini scientifiche basate sui più moderni sistemi di rilevazione geologica e geofisica del sottosuolo.

Questi nuovi metodi di lavoro tendono ad estendere il campo delle ricerche stesse e danno ad esse una base e un andamento meno empirici, ma non annullano il rischio, perchè gli studi preliminari, per quanto accurati e ponderati essi siano, e confortati da tutti gli accorgimenti della scienza, non tolgono tuttavia all'esplorazione meccanica del sottosuolo il carattere fondamentale ed inevitabile dell'incognita. E poichè il generale interesse si è oggi spostato dalla piccola alla grande ricerca, in cui, sia l'operatore una impresa pubblica o privata, si approfondono mezzi e capitali ingenti, il rischio che oggi si corre può ritenersi maggiore che per il passato.

Più delicata è la questione della necessità di avvalersi di macchinari e materiali importati, ma non sembra che si possa negare anche la persistenza di tale condizione.

Sin dalla prima applicazione della legge in esame, l'Amministrazione si è preoccupata di evitare che il beneficio accordato dal legislatore a favore dell'industria estrattiva degli idrocarburi si traducesse in un danno per il corrispondente settore dell'industria nazionale meccanica e metallurgica. E vari accorgimenti furono adottati a tal fine. Va ricordato in primo luogo che nello stesso Regolamento di esecuzione della legge, approvato con decreto

ministeriale 10 giugno 1925, fu sancito l'obbligo per i richiedenti del beneficio di dimostrare la convenienza delle importazioni dall'estero. È in applicazione di tale principio che l'Amministrazione ha sempre rigorosamente controllato le richieste ad essa pervenute, sceverando quelle che si giustificano dalle altre che avrebbero potuto essere soddisfatte dalla industria nazionale. E fu all'uopo costituita una apposita Commissione interministeriale di controllo, con l'intervento dei rappresentanti dell'industria metalmeccanica, la quale operò egregiamente fino al 1943, quando gli eventi bellici determinarono la cessazione del funzionamento di questo, come di altri organi dello Stato.

Nè l'Amministrazione si è limitata al vaglio ed al controllo delle importazioni destinate alle lavorazioni petrolifere, ma, rivolgendosi direttamente al settore delle industrie nazionali meccaniche e metallurgiche, ha spiegato una azione continua di propulsione e di incoraggiamento perchè si attrezzassero al fine di corrispondere sempre più e meglio alle esigenze dell'industria estrattiva. E risultati apprezzabili sono stati conseguiti perchè l'industria metalmeccanica che nel 1925, per quanto concerne le esigenze petrolifere, era ancora, può dirsi, in uno stato embrionale, ha fatto costanti ed apprezzabili progressi, e si è sviluppata in modo che interi settori delle lavorazioni petrolifere possono oggi con pieno affidamento essere riforniti dal mercato interno senza più ricorrere alle importazioni.

Possono citarsi ad esempio i materiali tubolari e le funi, che costituiscono parti notevoli delle occorrenze per tutte le trivellazioni, nonchè le intere apparecchiature destinate ai sondaggi di piccola e media profondità.

Naturalmente anche l'industria estrattiva degli idrocarburi ha progredito; e soprattutto la grande ricerca, avendo mutato metodi e programmi di lavoro, presenta altresì esigenze diverse in fatto di macchinari e materiali ad essa occorrenti. Quindi il bisogno di ricorrere all'estero concerne oggi i macchinari da sondaggio per grandi e grandissime profondità, gli apparecchi destinati ai più moderni sistemi dell'indagine geofisica e geologica, quelli per le operazioni di analisi e di controllo, per la prevenzione degli incidenti di

lavorazioni, ecc. Sicchè può dirsi in sostanza che la necessità di importare permane, ma è del tutto mutato il suo oggetto. Nè si vuol far torto alla nostra industria meccanica quando si afferma, ciò che del resto è notorio, che la industria meccanica americana, che è la nostra maggiore fornitrice nel settore che qui interessa, operando a contatto di una industria estrattiva di vastissima portata, sia per effetto delle maggiori esperienze di cui può avvalersi sia per le larghe possibilità di impiego dei suoi prodotti, è nelle condizioni più favorevoli per apportare alla sua produzione quegli aggiornamenti e perfezionamenti tecnici che le mutevoli necessità dell'industria estrattiva richiedono. Sarebbe peraltro assurdo ostacolare la nostra giovane industria estrattiva degli idrocarburi nell'accorta ricerca ed impiego dei macchinari più progrediti, che sono arra e condizione di successo, per il solo fatto che certe esigenze non possono essere soddisfatte, almeno per il momento, che dall'industria meccanica straniera. Il legislatore, in sede della ultima proroga della validità del regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, disposta con decreto-legge 19 marzo 1948, n. 434, ha tradotto in norma legislativa quello che era stato il criterio direttivo dell'azione amministrativa in materia, stabilendo cioè che i materiali da importare in franchigia fossero quelli che *non possono essere forniti dall'industria nazionale*.

Tale norma è stata riportata nel presente disegno di legge con cui si propone che sia disposto un ulteriore periodo di concessione del beneficio in questione. E l'agevolazione così congegnata, mentre giova all'industria estrattiva, è nello stesso tempo un incentivo per l'industria metalmeccanica nazionale a mettersi in condizioni di soddisfare le nuove esigenze di quella estrattiva nella misura sempre più larga e migliore possibile.

\* \* \*

Con il ripristino delle agevolazioni previste dal regio decreto-legge 7 maggio 1925, sono strettamente connessi alcuni problemi che la stessa applicazione della predetta legge ha posto all'attenzione degli organi competenti e che in occasione della proroga sembra conveniente risolvere in via legislativa.

Primo fra essi una più precisa delimitazione del campo di applicazione della legge stessa.

Com'è noto, l'articolo 1 del regio decreto-legge 7 maggio 1925 parla di macchine e materiali destinati alle *ricerche e coltivazioni petrolifere*.

Tale dizione ha fatto recentemente sorgere qualche dubbio circa l'applicabilità del beneficio alle ricerche di gas idrocarburi.

Al riguardo deve ricordarsi che le parole usate dal legislatore vanno poste in relazione al tempo della emanazione della legge, quando l'obiettivo fondamentale della ricerca era il ritrovamento del petrolio, mentre quello del gas era o occasionale o comunque strettamente connesso e subordinato al petrolio; e lo stesso impiego del gas almeno in Italia era limitato agli usi di miniera. Sicchè tutti i permessi di ricerca e le poche concessioni di sfruttamento allora vigenti erano intestati per *petrolio* e per *petrolio e gas*.

Tale situazione si è andata man mano modificando durante il lungo periodo di applicazione della legge, in quantochè sia per effetto della più approfondita conoscenza del sottosuolo, sia per il progressivo diffondersi dell'impiego del gas, sia infine per il ritrovamento di vasti giacimenti che hanno fatto del metano una delle più cospicue fonti nazionali di energia, la ricerca di tale gas è andata assumendo una sua particolare fisionomia ed importanza, ond'è che figura spesso come ricerca a se stante, e non più soltanto latente a quella del petrolio.

Vero è peraltro che con la dizione « ricerche e coltivazioni petrolifere » nel campo tecnico si usa indicare la ricerca e coltivazione di tutti i giacimenti di idrocarburi fluidi, tanto, cioè, di quelli liquidi (olio minerale o petrolio greggio), quanto di quelli gassosi (gas naturale o idrocarburi gassosi), unica essendo la genesi di tali sostanze e difficile prevedere se la ricerca perverrà al ritrovamento, negli strati esplorati, dei composti liquidi o di quelli gassosi o degli uni e degli altri insieme.

Perciò i risultati di precedenti ricerche eseguite in una zona valgono, di solito, ad orientare sulle possibilità di ritrovamento in zone viciniori aventi analoghe caratteristiche geologiche; e ciò spiega perchè i permessi di ricerca vengono richiesti e conferiti per solo olio

minerale (petrolio) o per soli gas idrocarburi o infine per idrocarburi liquidi e gassosi (petrolio e gas). Ma è questa una distinzione puramente formale che non sempre comporta una differenziazione nei macchinari da impiegare e nella tecnica da eseguire per i sondaggi esplorativi, i quali possono condurre a risultati diversi da quelli che, in base alle conoscenze precedentemente acquisite era dato di prevedere.

Al riguardo va rilevato che la cosiddetta ricerca petrolifera condotta in Italia dal 1925 ad oggi ha quasi esclusivamente portato a rinvenimento di gas (risultato pur molto apprezzabile) e non di petrolio; e non è certo pensabile che l'agevolazione fiscale prevista dal regio decreto-legge 7 maggio 1925, non si sarebbe ad essa applicata sol che si fosse chiamata ricerca di gas.

Ciò premesso, si ritiene opportuno sostituire l'espressione « ricerche e coltivazioni petrolifere » adoperata nel decreto predetto con l'altra più completa di « ricerche e coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi ».

Un altro problema che in questa sede va preso in considerazione è quello della opportunità di estendere il beneficio fiscale previsto dal regio decreto-legge 7 maggio 1925, alle ricerche e coltivazioni di vapori endogeni, per la profonda analogia che presenta tale settore con quello degli idrocarburi sia per quanto concerne il rischio dell'impresa sia per i metodi ed i mezzi di lavorazione.

Un precedente legislativo è offerto in materia dal regio decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 318, che nel disciplinare la ricerca e la coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e gas da utilizzare per produzione di energia elettrica, riservò all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato l'esclusiva di tali lavorazioni per le provincie di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena, e autorizzandola a costituire all'uopo apposito Ente o società, statui, con l'articolo 4, ultimo comma, a favore di tali organi agevolazioni doganali analoghe a quelle che erano state allora previste dal regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715 per gli idrocarburi.

Tuttavia la predetta agevolazione per i vapori si differenzia da quella analoga per gli idrocarburi perchè è senza limiti di tempo ed ha invece dei limiti territoriali, in quanto non

si applica che alle citate provincie di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena.

Il tenore di tale disposizione si spiega col fatto che al tempo della sua emanazione le cognizioni che allora si avevano delle possibilità del nostro sottosuolo facevano presumere che adunamenti di vapori industrialmente utilizzabili fossero limitati esclusivamente a quei territori. E praticamente la sola beneficiaria dell'agevolazione prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 318, fu la Società anonima « Lardarello », costituita ai sensi dell'articolo 3 del predetto regio decreto-legge, sulla cui attività e sui cui noti risultati conseguiti è qui superfluo indugiarsi. Ma va notato che mentre la « Lardarello » è ancor ben lungi dall'aver effettuato l'integrale esplorazione della vasta zona ad essa riservata in esclusiva, nuovi orientamenti si sono venuti delineando e nuovi orizzonti si sono dischiusi per la valorizzazione delle forze endogene.

Infatti, a seguito di più approfondite conoscenze delle possibilità del nostro sottosuolo minerario, si è diffusa l'opinione che le condizioni tettoniche favorevoli ad eventuali adeguamenti di vapori e gas non siano una peculiare caratteristica dei territori sopra menzionati, ma possono rinvenirsi anche in altra parte della penisola, e particolarmente del centro meridione, ed i più recenti risultati confermano tale ipotesi.

Pertanto numerose imprese si sono dedicate o hanno chiesto di dedicarsi a tale settore di ricerca, impegnando all'uopo cospicui mezzi di capitali e di lavoro.

Fra le altre, una speciale menzione merita l'Ente nazionale idrocarburi, cui la stessa legge istitutiva 10 febbraio 1953, n. 136, assegna, fra i suoi compiti fondamentali, quello della ricerca ed utilizzazione dei vapori naturali. E l'Ente si accinge a svolgere il suo programma in tale settore con larghezza di mezzi e con impiego dei più moderni apparecchi, interessando con la sua attività vaste zone nelle più svariate località della penisola.

Tali iniziative meritano l'apprezzamento e l'incoraggiamento dello Stato in quanto tendono a dare al Paese un'altra fonte di energia non meno importante di quella che si va realizzando attraverso la scoperta dei grandi giacimenti di metano.

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sembra quindi equo ed opportuno che a tutti gli operatori del settore sia fatto un pari trattamento fiscale.

A tal fine si propone di estendere le disposizioni del regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715 alle ricerche e coltivazioni dei vapori endogeni e gas naturali connessi con tali vapori comunque suscettibili di utilizzazione (articolo 2 del disegno di legge).

Resta infine la questione della titolarità dei permessi e delle concessioni quale condizione per ottenere la franchigia in esame.

Com'è noto, l'articolo 1 del decreto ministeriale 10 giugno 1925, che detta le norme di esecuzione del regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, impone che il richiedente del beneficio fiscale dimostri di essere titolare di un permesso o di una concessione mineraria per gli idrocarburi nel cui ambito i materiali da importare debbono essere impiegati.

Tale disposizione, al tempo in cui fu formulata, non costituiva di fatto una limitazione del campo di applicazione della legge perchè i titolari di permessi e di concessioni minerarie erano normalmente i diretti importatori dei macchinari e materiali ad essi occorrenti.

La disposizione aveva invece lo scopo di collegare a persone ed a luoghi ben definiti i ricorrenti controlli che sono indispensabili per l'applicazione dell'agevolazione prevista dalla legge.

Senonchè la continua e progrediente realizzazione e specializzazione di quel complesso di opere, cui dà luogo la prospezione e terebrazione del sottosuolo al fine del rinvenimento ed estrazione di fluidi, e specie degli idrocarburi, hanno condotto anche le grandi imprese di ricerche, comprese le Aziende di Stato, ad affidare la esecuzione di tale fasi delicate della lavorazione a Compagnie specificamente preparate ed attrezzate, le quali, pur servendosi all'uopo di macchinari ed apparecchi speciali importati, non fruiscono del beneficio previsto dalla legge perchè non sono esse stesse titolari dei permessi e delle concessioni in cui operano.

Vero è che a questa categoria di importatori, che lavorano per conto terzi, non si potrebbe riconoscere quel requisito del rischio che come si è precedentemente accennato, costituisce uno dei presupposti fondamentali

che giustificano il beneficio accordato dalla legge.

Ma è anche indubitabile, che con l'estendere ad essi il beneficio di cui trattasi, si determina, per effetto della diminuzione dei costi delle loro prestazioni, un indiretto vantaggio a favore dei permissionari e concessionari ai quali in definitiva la legge mira.

Ciò premesso, in linea di stretto diritto si osserva che all'inconveniente sopra lamentato si potrebbe ovviare anche con una semplice modifica al regolamento, dato che la dizione della legge è ampia e non si presta essa stessa ad essere necessariamente interpretata nel senso limitativo stabilito dal regolamento.

Tuttavia, data l'importanza della innovazione che si propone e che costituisce una deroga alla applicazione che sinora si è fatta della legge, è parso opportuno inserire all'uopo apposita norma nello stesso disegno di legge (articolo 3 del disegno di legge).

Passando all'esame delle singole disposizioni del disegno di legge, si osserva quanto segue:

Con l'articolo 1 si stabilisce un nuovo periodo di applicazione dell'agevolazione.

È sembrato opportuno fissare la durata di tale periodo in tre anni, cioè fino al 31 dicembre 1956 e, onde evitare che l'iter di formazione della legge possa esercitare un effetto di remora, è apparso opportuno determinare la decorrenza del periodo stesso con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1954.

Si ricorda al riguardo che il beneficio in forza del regio decreto-legge n. 715 ebbe inizialmente la validità di dieci anni e fu successivamente prorogato per diversi periodi e precisamente per tre anni col regio decreto-legge 11 luglio 1935, n. 1519, per cinque anni con regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1458, ed infine ancora per altri dieci anni con decreto-legge 19 marzo 1948, n. 434.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione della legge.

In relazione a quanto esposto precedentemente si ribadisce che la dizione usata, per quanto si riferisce agli idrocarburi non può ritenersi innovativa, ma solo esplicativa del concetto espresso nell'articolo 1 del regio decreto-legge 7 maggio 1925.

Vera e propria innovazione alla legge è invece l'estensione della franchigia ai vapori en-

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dogeni e le ragioni che giustificano tale estensione sono state sufficientemente illustrate.

Nello stesso articolo è stata mantenuta la limitazione imposta con il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 434, in forza della quale i materiali ammessi all'importazione in franchigia debbono essere quelli che non possono essere forniti dall'industria nazionale.

L'articolo 3 sancisce il principio dell'applicabilità del beneficio indipendentemente dalla titolarità dei permessi e delle concessioni.

Nella prima parte della presente relazione sono stati chiariti la portata e gli scopi di tale norma. L'articolo stesso enuncia altresì i criteri che devono servire di base per la sua applicazione che sarà subordinata a due condizioni fondamentali: 1) che le importazioni derivino da un impegno assunto verso i titolari di permessi e concessioni; 2) che i materiali importati con il beneficio fiscale, pur essendo trasferibili da un permesso o concessione ad altri, siano utilizzati esclusivamente nei lavori di ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni.

La prima condizione serve a precisare il nesso di causalità fra queste importazioni e le lavorazioni a cui sono destinate e che in definitiva il legislatore vuole incoraggiare ed

agevolare; la seconda giova al controllo della effettiva destinazione dei materiali importati e tende ad evitare qualsiasi sviamento del loro impiego.

Con l'articolo 4 si chiarisce che la determinazione delle modalità di concessione delle agevolazioni previste dal disegno di legge spetta al Ministro per le finanze di concerto con quello per l'industria ed il commercio.

Si è ritenuto infine all'articolo 5 di stabilire che, indipendentemente dall'efficacia retroattiva disposta per l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, il provvedimento entri in vigore per il resto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Concludendo, il ripristino del beneficio fiscale previsto dal regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, e la sua estensione ai vapori endogeni, oltrechè un giusto riconoscimento del lavoro sinora compiuto, va inteso come una prova del vigile interessamento dello Stato per questo delicato settore dell'industria estrattiva, dove si incontrano ed integrano gli sforzi della pubblica e della privata iniziativa, e costituisce per tutti coloro che vi operano un incoraggiamento a perseverare nell'ardua impresa di assicurare al Paese le risorse energetiche di cui esso ha bisogno.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

La franchigia doganale concessa con regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, covertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente l'importazione di macchinari e materiali metallici destinati alla ricerca ed alle coltivazioni petrolifere che non possono essere forniti dalla industria nazionale, è ulteriormente accordata fino al 31 dicembre 1956.

La predetta agevolazione ha effetto dal 1° gennaio 1954.

## Art. 2.

La franchigia di cui all'articolo 1 del predetto regio decreto-legge 7 maggio 1925, nu-

mero 715, è concessa per i macchinari e per i materiali metallici che non possono essere forniti dall'industria nazionale e che siano importati per essere impiegati nelle ricerche e nelle coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di vapori endogeni e gas naturali connessi con tali vapori comunque suscettibili di utilizzazione industriale.

## Art. 3.

Le facilitazioni doganali previste negli articoli precedenti sono applicabili anche alle importazioni effettuate da imprese assuntrici di lavori di ricerca e coltivazione, ad esse affidati dai titolari dei relativi permessi o concessioni minerarie, semprechè i macchinari ed i materiali importati siano destinati esclusivamente alle ricerche e coltivazioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

Le norme di attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria e del commercio.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.